

Rinvio pregiudiziale e direttive

Sanremo, 13 maggio 2011

Competenza della Corte di giustizia

- Ricorsi diretti
 - Azione di annullamento
 - Azione in carenza
 - Azione per responsabilità extracontrattuale
 - Azione per responsabilità contrattuale
 - Azione per infrazione
 - Contenzioso del personale
- Procedimento pregiudiziale

Rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE)

La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

- a) sull'interpretazione dei trattati;
- b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione.

Rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE (ex art. 234 TCE)

Quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione.

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte.

Fonti

- Art. 23 dello Statuto della Corte
- Art. 103-104 ter del regolamento di procedura della Corte
- Nota informativa riguardante le domande di pronuncia pregiudiziale da parte dei giudici nazionali (GUUE C 297 del 2009)
- Guida per gli avvocati
(http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-09/txt9_2008-09-26_09-12-10_327.pdf)

Rinvio pregiudiziale

- Domanda del giudice nazionale, notificata alla cancelleria della Corte
La Corte può essere adita ex art. 267 TFUE solo da un organo chiamato a pronunciarsi con assoluta indipendenza nell'ambito di un procedimento destinato a concludersi con una decisione di carattere giurisdizionale.
 - non può essere considerata come giurisdizione nel senso dell'art. 267 TFUE "la «Procura della Repubblica» poiché quest'ultima ha il compito non già di dirimere con assoluta indipendenza una controversia, ma di sottoporla eventualmente al giudice competente in quanto parte che esercita l'azione penale nel processo." (CG 12-12-1996, C-74/95 e C-129/95, *Procedimenti penali a carico di X*, in *Racc.*, I-6609).
 - "È pacifico che il giudice per le indagini preliminari che agisce nell'ambito di un procedimento penale interviene nell'esercizio di una funzione giurisdizionale, di modo che esso dev'essere considerato come una «giurisdizione di uno Stato membro»" ai sensi dell'art. 267 TFUE (CG 16-6-2005, C-105/03, *Pupino*, in *Racc.*, I-5285)

Rinvio pregiudiziale

- Domanda del giudice nazionale, notificata alla cancelleria della Corte

Art. 3, L n. 204/1958: “Ai fini dell'applicazione degli articoli ... 177 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso.

A cura della Cancelleria, copia in carta libera dell'ordinanza suddetta è inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia.”

Rinvio pregiudiziale

- Iscrizione a ruolo, traduzione della domanda, notificazione agli interessati, a cura della Cancelleria della Corte
 - designazione del giudice relatore e dell'Avvocato generale
 - rappresentanza delle parti
 - lingua processuale
 - spese
 - possibile connessione di cause

Causa C-61/11

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di Appello di Trento (Italia) il 10 febbraio 2011 - Procedimento penale a carico di El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio: Corte di Appello di Trento

Parte nella causa principale: El Dridi Hassen alias Karim Soufi

Questioni pregiudiziali

Se, alla luce dei principi di leale collaborazione, dell'effetto utile di conseguimento degli scopi della direttiva e di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza della pena, gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE ostino:

1. alla possibilità che venga sanzionata penalmente la violazione di un passaggio intermedio della procedura amministrativa di rimpatrio, prima che essa sia completata con il ricorso al massimo rigore coercitivo ancora possibile amministrativamente;
2. alla possibilità che venga punita con la reclusione sino a quattro anni la mera mancata cooperazione dell'interessato alla procedura di espulsione, ed in particolare l'ipotesi di inosservanza al primo ordine di allontanamento emanato dall'autorità amministrativa.

Rinvio pregiudiziale

- Fase scritta
 - Le parti interessate possono presentare memorie o osservazioni scritte (2 m. + 10 g.)
 - Le memorie o osservazioni scritte sono comunicate alle parti interessate. Non è ammessa replica.

Rinvio pregiudiziale

- Fase orale
 - Relazione preliminare del giudice relatore, notificata alle parti 1 m. prima dell'udienza
 - La Corte può disporre misure istruttorie e adottare misure preparatorie della fase orale.
 - udienza dibattimentale. Può essere omessa, se la parti non chiedono, indicando i motivi, di essere sentite. Tempo di parola: 20 min.
- Conclusioni dell'Avvocato generale
 - Possono essere omesse, se la Corte decide con ordinanza.

Rinvio pregiudiziale

- Sentenza
- Ordinanza
 - Quando la questione è identica ad altra già decisa
 - Quando la soluzione della questione non dà adito a ragionevoli dubbi

Rinvio pregiudiziale: art. 267 TFUE

Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile.

Rinvio pregiudiziale

- Procedura accelerata
 - Art. 104-bis reg. proc.: riduzione dei termini della procedura
- Procedura d'urgenza (PPU)
 - Art. 104-ter reg. proc.: limitazione dei soggetti che possono presentare osservazioni, sempre udienza dibattimentale, assenza di conclusioni dell'AG

Art. 288 TFUE (ex art. 249 TCE)

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.

Presupposti dell'effetto diretto

- Direttiva scaduta
- Solo effetti verticali (solo diritti, non obblighi per i singoli)
- La disposizione deve essere
 - sufficientemente precisa (per consentire di individuare i soggetti su cui gravano le obbligazioni e i beneficiari dell'adempimento di queste)
 - Incondizionata (la cui applicazione non dipende dall'adozione di ulteriori provvedimenti)

Interpretazione conforme

- Ma non contra legem
- Ma non aggirare il divieto di effetti orizzontali delle direttive
- Ma non far sorgere o aggravare la responsabilità penale degli individui